Deliberazione n. 129/2016/PRSE



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco

presidente

dott. Massimo Romano

consigliere

dott.ssa Benedetta Cossu

consigliere (relatore)

dott. Paolo Romano

consigliere

dott. Riccardo Patumi

30110191101

dott. Niccardo Faturni

primo referendario

dott. Federico Lorenzini

primo referendario

Adunanza del 7 dicembre 2016 Provincia di Bologna – Rendiconti 2012 e 2013

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; Visto l'articolo 36 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di sperimentazione sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, enti locali e organismi partecipati;

Visto il D.P.C.M. 28.12.2012 adottato in attuazione dell'articolo 36, comma 2, d.lgs. 118/2011 mediante il quale sono state definite le modalità di sperimentazione;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti i rendiconti degli esercizi 2012 e 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazioni n. 18/AUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013) e n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, depositata il 18 aprile 2014 (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'8 maggio 2014);

Considerato che le linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2012 sono stati trasmessi ai presidenti delle amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 0005322 del 2 dicembre 2013 e che le linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2013 sono stati trasmessi ai presidenti delle amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 0004973 del 13 ottobre 2014;

Presa visione delle relazioni inviate a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposte dall'Organo di revisione per la **PROVINCIA DI BOLOGNA**;

Viste le deliberazioni di questa Sezione n. 146/2014/INPR dell'11 giugno 2014 e n. 110/2015/INPR del 24 giugno 2015, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i criteri di selezione dei questionari concernenti il rendiconto 2012 e il rendiconto 2013 relativamente ai quali svolgere l'attività di controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con nota PG n. 49169 del

13 settembre 2016;

Richiamata la deliberazione della Sezione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, concernente il referto sui piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti dagli enti pubblici aventi sede nell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto di rinviare ulteriori valutazioni in ordine alle società partecipate dall'Ente al previsto esame della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate presentata il 31 marzo 2016 ai sensi del citato art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 68 del 5 dicembre 2016 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 7 dicembre 2016;

Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il relatore Benedetta Cossu.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I controlli di regolarità ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005

L'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost. e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura

finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo *ex* art. 1, comma 166, l. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, in. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario" e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Inoltre, il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha, tra l'altro, ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo, all'art. 3, comma 1, lettera e), che l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di "squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme

finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."

2. L'armonizzazione contabile degli enti in sperimentazione

L'applicazione dei nuovi principi della contabilità armonizzata da parte degli enti territoriali che hanno aderito alla fase della sperimentazione, e che sono stati inclusi con il DPCM 25 maggio 2012 tra gli enti sperimentatori, è iniziata il 1 gennaio 2012 per la durata di un triennio (esercizi 2012-2014).

Il periodo temporale, inizialmente previsto in un biennio (cfr. art. 36, comma 1, d.lgs. 118/2011 e art. 1 DPCM 28.12.2011), è stato poi prolungato di un anno (2014) dall'articolo 9, comma 1, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 28 ottobre 2013, n. 124.

La Provincia di Bologna ha aderito alla fase di sperimentazione mediante la delibera di Giunta n. 535 del 13.12.2011 ed è stata inserita tra gli enti sperimentatori con il predetto DPCM del 25 maggio 2012.

Tra gli adempimenti più rilevanti previsti dal DPCM 28/12/2012 che gli enti in sperimentazione hanno dovuto porre in essere si segnalano: a) l'affiancamento ai propri bilanci redatti secondo la disciplina previgente, che hanno conservato valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria nel primo esercizio di sperimentazione (2012), schemi di bilancio finanziari, economici, patrimoniali previsti nell'articolo 9 DPCM 28.12.2011 a fini conoscitivi; b) il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; c) la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi; d) la tenuta della contabilità finanziaria sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; e) la costituzione del cd. fondo pluriennale vincolato; f) la costituzione di un accontamento di risorse

per i crediti di incerta riscossione, dapprima denominato "fondo svalutazione crediti", poi "fondo crediti dubbia esigibilità".

In particolare, l'articolo 14 D.M. cit., rubricato "riaccertamento dei residui all'avvio della sperimentazione", ha previsto che: "1. Nel primo esercizio di sperimentazione, gli enti di cui all'articolo 3 (i.e. gli enti ammessi alla sperimentazione) che adottano la contabilità finanziaria provvedono: a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, con esclusione di quelli derivanti dall'ambito sanitario, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 del presente decreto)"; b) all'eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) -se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione all'esercizio della sperimentazione e agli esercizi successivi. Gli enti che riaccertano i propri residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1º gennaio dell'esercizio di avvio della sperimentazione costituiscono il fondo pluriennale vincolato fin dal 2012; c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione, a seguito dell'applicazione del principio di competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2; d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato alla contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione); e) al ri-accertamento e al re-impegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto). La copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale

vincolato."

2.1. Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi

Uno specifico approfondimento è stato svolto sulle modalità con le quali la Provincia di Bologna ha realizzato questa fondamentale operazione propedeutica all'applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile, primo, fra tutti, il principio della competenza finanziaria potenziata.

In esito all'istruttoria svolta è emerso che la Provincia ha proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 14 DPCM 28.12.2011 - che prevede la facoltà di effettuare tale riaccertamento con riferimento, alternativamente, o al 1 gennaio o al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione - nella fase di chiusura contabile dell'esercizio 2012, con conseguente costituzione del Fondo pluriennale vincolato in entrata.

Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 07/01/2013 la Provincia ha effettuato un primo riaccertamento straordinario, con deliberazione di Giunta provinciale n. 72 del 19/02/2013 ha effettuato un secondo riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2012 e con deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 22 aprile 2013, con l'approvazione del rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2012, è stato dato atto "dell'avvenuto riaccertamento dei residui attivi e passivi".

Nella tabella che segue, desunta dal questionario sul rendiconto 2012 compilato dall'Organo di revisione dell'Ente, sono riportate le risultanze emerse a seguito della procedura:

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (A)	(-)	4.957.260,59
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (B)	(+)	20.884.868,71
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (C)	(-)	21.758.457,86
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (D)	(+)	66.861.969,29
FONDO LURIENNALE VINCOLATO (E)=(D)-(C)	(-)	45.103.511,43
EFFETTI DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE $(F) = -(A)+(B)-(C)+(D)-(E)$	(=)	15.927.608,12

Fonte: questionario sul consuntivo 2012 - Provincia di Bologna

Un'ulteriore analisi ha riguardato l'operazione di definitiva cancellazione dei residui attivi che, nel caso della Provincia di Bologna, ha comportato l'eliminazione, per insussistenza o inesigibilità, di crediti per € 4.957.260,59.

Nel merito, la Sezione ha appurato che l'operazione di riaccertamento svolta dalla Provincia è stata preceduta da un'analisi dei singoli residui motivando le ragioni della sussistenza dei requisiti per il mantenimento, la cancellazione o la reimputazione (con eventuale svalutazione del credito di difficile esigibilità).

DELIBERA

dalla relazione dell'Organo di revisione in merito ai rendiconti 2012 e 2013 della Provincia di Bologna e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione ritiene doveroso segnalare la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri.

Presenza di partite residuali attive vetuste

Anche dall'esame dei questionari sui rendiconti 2012 e 2013 è emersa la presenza di residui attivi vetusti del titolo III (al 31 dicembre 2013 i residui attivi costituiti in anni precedenti il 2009 ammontavano ad euro 1.107.737,99).

A seguito di apposita richiesta istruttoria, l'Ente ha comunicato l'evoluzione degli incassi di tale residui negli esercizi successivi, mostrando che al 31.12.2015 restavano da riscuotere 824.768,19 euro. La Sezione, pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Ente e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, ritiene di segnalare che la presenza di residui attivi con alto grado di vetustà è indice di possibili difficoltà gestionali e necessita di attente valutazioni.

Rapporti finanziari tra Provincia e Organismi partecipati

In relazione ai rapporti finanziari tra la Provincia e gli organismi partecipati si rammenta che l'articolo 6, comma 4, decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, nella versione vigente ratione temporis prevedeva che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto di gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e, comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie".

La Provincia di Bologna ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo le note informative di cui alla citata disposizione normativa, asseverate dall'Organo di revisione Economico Finanziario dell'Ente, dalle quali risultano discordanze tra crediti e debiti reciproci sia al 31 dicembre 2012 che al 31 dicembre 2013.

In proposito, la Sezione prende atto dei chiarimenti forniti nelle stesse note, raccomandando al contempo la necessità di una regolarizzazione fra le poste creditorie e debitorie intercorrenti fra l'Ente e le società partecipate.

In ordine al profilo della mancata asseverazione dei dati da parte dell'organo di revisione delle società partecipate, si sottolinea che è intervenuta la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016/QMIG, ove ha stabilito che, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nel richiamato art. 6, comma 4, d.l. 95/2012 che alla luce della nuova disciplina dettata dall'articolo 11, comma 6, lett. j, d.lgs. 118/2011, è sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo controllato al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

La Sezione raccomanda pertanto all'Ente di individuare strumenti idonei sia al fine di poter addivenire ad una definitiva riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, sia al fine di assicurare quell'esigenza di trasparenza e veridicità delle risultanze di bilancio.

In occasione dell'esame dei rendiconti dei successivi esercizi, la Sezione si riserva di verificare l'adempimento del suddetto obbligo normativo di cui sono destinatari gli organi di revisione sia dell'Ente che dell'organismo partecipato.

Spese di personale. Adeguamento alle disposizioni di cui all'art. -9, comma 28, d.l. n. 78 del 2010 e successive modificazioni

Dall'esame dei questionari sui rendiconti 2012 e 2013 è emerso che l'ente non ha rispettato il vincolo previsto dall'articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 in materia di spesa per il personale a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile.

L'Organo di revisione nei questionari, in nota, ha fatto presente che le spese sostenute nel 2012 e 2013 per il personale flessibile supera il limite di cui alla norma sopra citata per la presenza di contratti già in essere alla data di entrata in vigore della norma.

La Sezione, pur prendendo atto delle spiegazioni rese che precisano che l'assunzione in questione è precedente all'entrata in vigore del limite, osserva che, diversamente da altre disposizioni di legge, l'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 non sottrae dal regime di limitazione della spesa i rapporti di lavoro già in essere.

Tutto ciò premesso, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in esito all'istruttoria eseguita sui rendiconti 2012 e 2013,

INVITA L'ENTE

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate, rinviando specifiche valutazioni in ordine alle società partecipate dall'Ente al previsto esame della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate presentata il 31 marzo 2016 ai sensi del citato art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L., al Consiglio metropolitano, al Sindaco metropolitano e all'Organo di revisione della Città Metropolitana di Bologna;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016.

Il presidente (Carlo Greco)

ę

Il relatore

(Benedetta Cossu)

Depositata in segreteria il 7 dicembre 2016

Il direttore di segreteria.

(Rossella Broccoli)